



Tribunale di Reggio Calabria

Linee guida per la notificazione dei decreti di pagamento

Ai Presidenti degli Ordini e dei Collegi professionali del circondario
LORO SEDI

E, per conoscenza
Ai Presidenti delle Sezioni civili e penali
Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
All'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
Alle Cancellerie civili e penali e all'Ufficio Spese di Giustizia

Oggetto: decreti di liquidazione emessi dai magistrati — notificazioni per la decorrenza del termine breve di opposizione, documentazione a carico dei beneficiari e adempimenti per l'esecutività e la fatturazione.

Visti gli artt. 82, 83, 84 e 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; visto l'art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150; visto l'art. 15, comma 3, lett. f), n. 1), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; richiamati gli artt. 281-decies e seguenti, 325, 326 e 327 c.p.c. e l'art. 196-octies disp. att. c.p.c.; richiamata la circolare del Ministero della Giustizia m_dg.DAG.25/07/2026.0153182.U del 25 luglio 2026 che per comodità espositiva si riporta integralmente:

“Oggetto: termine per proporre le opposizioni di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115/2002- Circolare

Sono pervenuti alcuni quesiti con i quali si chiede di chiarire quale sia il termine per proporre l'opposizione di cui agli articoli 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di pagamento emesso dal magistrato in favore dell'avvocato, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte, del custode e delle imprese private incaricate della demolizione e riduzione in pristino.

Ciò posto, al fine di assicurare una interpretazione uniforme della normativa, anche alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, si forniscono le indicazioni che seguono.

L'art. 84 del d.P.R. n. 115 del 2002, che disciplina le opposizioni al decreto di pagamento emesso dal magistrato in favore del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte, rinvia all'art. 170 del medesimo testo unico che stabilisce che l'opposizione è disciplinata dall'art. 15 del d.lgs. 150 del 2011, in forza del quale, a seguito della modifica normativa introdotta dall'art. 15, comma 3, lett. f), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, **le opposizioni in esame sono regolate dal rito semplificato di cognizione di cui agli artt.281-decies e ss. c.p.c.**





Tribunale di Reggio Calabria

Trattasi di una disciplina unitaria di carattere generale applicabile sia alle opposizioni avverso i decreti di pagamento emessi dal giudice civile, sia a quelle avverso i decreti di pagamento emessi dal giudice penale.

Come noto, nella vigenza della precedente disciplina, secondo cui le opposizioni di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 erano regolate dal rito sommario di cognizione, disciplinato dagli articoli 702-bis e seguenti del c.p.c., la Direzione generale della giustizia civile, con nota prot. DAG 148412.U del 9.11.2012, riscontrando i quesiti di alcuni uffici giudiziari in merito all'individuazione di un termine perentorio per la proposizione dell'opposizione in esame, in assenza di espressa previsione normativa, aveva stabilito che tale termine dovesse essere quello stabilito dal rito sommario di cognizione all'art. 702-quater c.p.c. per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nella procedura con rito sommario, ovvero **“30 giorni dalla comunicazione o notificazione”** del provvedimento.

Tale interpretazione ha trovato conferma nei successivi orientamenti della giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 106/16) e di legittimità: v. tra le tante Cassazione Civile, Sez. I, 27 settembre 2023, n. 27478, secondo cui **“Il termine applicabile è dunque di trenta giorni dalla notificazione del decreto, secondo la previsione originaria dell'art. 702 quater c.p.c. e tenuto conto del rinvio, operato dall'art. 170, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, al rito sommario di cognizione: il termine non è più pertanto quello speciale di 20 giorni (dell'originario T.U. spese) bensì quello di 30 giorni posto in via generale per il riesame dei provvedimenti assunti in prima istanza nelle procedure riconducibili allo schema del rito sommario, con riferimento tuttavia sia all'opposizione sia all'appello avverso l'ordinanza emessa ex art. 702 ter c.p.c.”**.

Ebbene, deve ritenersi che la riforma c.d. Cartabia non abbia inciso sulla portata generale dei principi appena esposti, per cui, anche nell'attuale quadro normativo, l'attrazione dell'opposizione in esame al modello del rito semplificato di cognizione comporta l'applicazione al giudizio di opposizione del termine stabilito in linea generale per l'impugnazione del provvedimento pronunciato nel giudizio svolto con tale rito.

Al riguardo, l'art. 281-terdecies c.p.c. (che di fatto sostituisce l'abrogato 702-quater c.p.c.) dispone che **“La sentenza è impugnabile nei modi ordinari”**, vale a dire secondo i termini fissati dall'art. 325 e seguenti del c.p.c.

Ne discende che **il termine perentorio per proporre l'opposizione ex art.170 d.P.R. n.115/2002 avverso il decreto di pagamento emesso dal magistrato, sia nei giudizi civili che in quelli penali, è di trenta giorni (art. 325 c.p.c.) che decorrono dalla notifica del provvedimento (art. 326 c.p.c.); indipendentemente dalla notifica, l'opposizione può essere proposta entro il termine di decadenza di 6 mesi che decorrono dalla pubblicazione del provvedimento (art. 327 c.p.c.).**

È dunque venuto meno il regime previsto dall'art.702-quater c.p.c. che ancorava la decorrenza di tale termine di trenta giorni alla comunicazione di cancelleria del provvedimento, che invece oggi non è più idonea a far decorrere i termini per proporre le opposizioni in esame.



Tribunale di Reggio Calabria

Inoltre, il richiamo ai “modi ordinari” di impugnazione comporta che, in mancanza della notifica del decreto di pagamento, il termine per proporre opposizione è quello ordinario di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione del decreto di pagamento, in applicazione degli artt.170 del d.P.R. n.115/2002, dell’art.15 del d.lgs. n.150/2011 (come modificato dalla riforma Cartabia) e dell’attuale art.281-**terdecies** c.p.c. che richiama l’art.327 c.p.c.

Anche tale interpretazione trova conferma nella recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 7430 del 28 marzo 2026 che, sebbene riferita all’opposizione al decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ambito civile, a cui è esteso il rimedio impugnatorio in esame, individua il termine per proporre opposizione ai sensi dell’art.170 del d.P.R. n.115/2002 in quello previsto per le impugnazioni ordinarie, richiamato dal rito semplificato di cognizione: **“alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 15 d.lgs. n.150 del 2011 e 170 d.P.R. n.115 del 2002, a seguito dell’abrogazione del rito sommario e dell’introduzione del rito semplificato di cognizione, in mancanza della notifica del provvedimento di revoca il termine per proporre opposizione in applicazione degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e dell’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell’attuale art.281-terdecies c.p.c. è quello ordinario di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento ex art. 327 c.p.c.”.**

Infine, va precisato che il rito semplificato di cognizione di cui agli artt.281-**decies** e ss. c.p.c. trova applicazione ai giudizi di opposizione avverso i decreti di pagamento, ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, iscritti a ruolo a partire dal 28 febbraio 2023, indipendentemente dalla data di pronuncia del decreto di pagamento impugnato (se anteriore o meno alla riforma c.d. Cartabia), in quanto le disposizioni del d.lgs. n.149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano **ai procedimenti** instaurati successivamente a tale data (v.art.35, comma 1, del d.lgs. n.149/2022)”;

ritenuta la necessità di uniformare le informazioni e la documentazione che i beneficiari devono trasmettere agli uffici per consentire la verifica delle notificazioni e della maturazione del termine di opposizione, si segnala quanto segue.

1 Ambito di applicazione e distinzione tra civile e penale

Le presenti indicazioni si applicano sia al settore civile sia al settore penale. La disciplina dell’opposizione al decreto di pagamento è unitaria e di carattere generale: le opposizioni di cui all’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 sono regolate dall’art. 15 del d.lgs. n. 150/2011 secondo il rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-**decies** e seguenti c.p.c. Tale unicità di disciplina non elimina le differenze nelle modalità di notificazione alle parti del procedimento originario.

Nel settore civile, per la parte costituita la notificazione deve essere effettuata presso il difensore nelle forme di legge. Per la parte contumace la notificazione deve invece essere eseguita alla parte personalmente: al suo domicilio digitale, ove risultante da un elenco utilizzabile e idoneo alla notificazione digitale, oppure, quando occorre procedere nelle forme ordinarie, al suo indirizzo di residenza. Non è sufficiente una PEC genericamente conosciuta né la notificazione a un professionista che non la rappresenti nel giudizio.



Tribunale di Reggio Calabria

Nel settore penale, per la parte contumace nei procedimenti soggetti alla disciplina previgente, ovvero per l'imputato assente, è sufficiente la notificazione validamente eseguita al difensore a termini di legge, ricorrendo i presupposti dell'art. 161 c.p.p. e delle ulteriori disposizioni applicabili. L'assenza o la contumacia, da sole, non dispensano dal verificare il titolo che consente la notificazione al difensore.

Per gli irreperibili di diritto e di fatto nel settore penale non è richiesto al beneficiario di ripetere, ai soli fini della notificazione del decreto di pagamento, le attività di ricerca della parte già svolte nel procedimento. Occorre tuttavia documentare il titolo già esistente per la notificazione al difensore: decreto di irreperibilità ancora efficace ai sensi degli artt. 159 e 160 c.p.p., oppure presupposti per la notificazione ai sensi dell'art. 161 c.p.p. La mera indicazione di "irreperibilità di fatto" non sostituisce tale titolo; restano ferme le verifiche dell'autorità competente e gli adempimenti inderogabili previsti dalla legge.

2 Termine breve e termine lungo di opposizione

Il termine perentorio per proporre opposizione è di trenta giorni dalla formale notificazione del decreto di pagamento, ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c. In mancanza di notificazione opera il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 327 c.p.c. La mera comunicazione della Cancelleria, anche a mezzo PEC con allegata copia integrale del decreto, non è idonea a far decorrere il termine breve. Si rammenta che il termine di 30 giorni è soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.

La dichiarazione di acquiescenza del beneficiario riguarda esclusivamente la sua posizione: non sostituisce le notificazioni dovute al pubblico ministero, all'Amministrazione o alle altre parti e non comporta rinuncia ai diritti di opposizione spettanti a tali soggetti.

3 Destinatari in relazione alla categoria del beneficiario

Ai fini dell'istruttoria amministrativa, il beneficiario deve specificare la natura dell'incarico o della prestazione, il titolo della liquidazione e la categoria di appartenenza, individuando i destinatari secondo le indicazioni che seguono.

Difensori nel patrocinio a spese dello Stato. Devono essere considerate la posizione dell'avvocato beneficiario, in proprio e indipendentemente dall'eventuale domiciliazione della parte assistita, quella del pubblico ministero e quella dell'Amministrazione rappresentata dall'Avvocatura distrettuale dello Stato. La posizione del beneficiario è documentata mediante dichiarazione personale di acquiescenza. Il decreto deve essere formalmente notificato al pubblico ministero e all'Avvocatura dello Stato; non è richiesta una notificazione dell'avvocato a se stesso. L'eventuale domicilio eletto dall'assistito presso altro professionista non modifica l'identità del beneficiario né sostituisce la sua dichiarazione.

Difensori d'ufficio. Per i decreti di pagamento a carico dell'erario emessi nei casi previsti dal testo unico, le posizioni da considerare sono parimenti quelle dell'avvocato beneficiario, del pubblico ministero e dell'Amministrazione presso l'Avvocatura dello Stato. Il beneficiario allega l'acquiescenza personale e le prove delle notificazioni agli altri due destinatari, specificando il titolo della liquidazione e, ove pertinente,



Tribunale di Reggio Calabria

il riferimento all'art. 116 del d.P.R. n. 115/2002. La sola nomina d'ufficio non equivale a un titolo generalizzato di pagamento a carico dello Stato.

Difensori dell'irreperibile. Per le liquidazioni riconducibili all'art. 117 del d.P.R. n. 115/2002, si considerano l'avvocato beneficiario, il pubblico ministero e l'Amministrazione presso l'Avvocatura dello Stato. Sono richieste l'acquiescenza del beneficiario e le prove delle notificazioni al pubblico ministero e all'Avvocatura. Deve essere indicata la condizione di irreperibilità risultante dagli atti, senza ripetere attività di ricerca ai soli fini della presente procedura amministrativa.

Ausiliari del magistrato. Per interpreti, traduttori, periti, consulenti tecnici d'ufficio e custodi, oltre alla posizione del beneficiario da documentare mediante acquiescenza, il decreto deve essere notificato al pubblico ministero, all'Amministrazione presso l'Avvocatura dello Stato e a tutte le parti processuali individuate nel fascicolo, in relazione alla legittimazione all'opposizione prevista dall'art. 170 del d.P.R. n. 115/2002. Non è sufficiente notificare soltanto alla parte che abbia richiesto l'attività o a quella presso la quale sia stato espletato l'incarico.

Nel settore civile devono essere elencate tutte le parti, distinguendo quelle costituite da quelle contumaci. Nel settore penale devono essere individuati gli imputati e le altre parti processuali effettivamente presenti nel procedimento, quali parti civili, responsabili civili e civilmente obbligati per la pena pecuniaria, ove costituiti. La mera qualità di persona offesa non coincide automaticamente con quella di parte processuale costituita. Per ciascuno deve essere precisato se la notificazione è avvenuta personalmente o presso il difensore e, in quest'ultimo caso, a quale titolo.

Consulenti tecnici di parte ammessi alla liquidazione a carico dell'erario e imprese private incaricate della demolizione e riduzione in pristino. Per tali ulteriori categorie, contemplate dalla disciplina richiamata nella circolare ministeriale, devono essere specificati il titolo del pagamento e i soggetti legittimati all'opposizione. Si documentano l'acquiescenza del beneficiario e le notificazioni al pubblico ministero, all'Avvocatura dello Stato e alle parti interessate individuate secondo il provvedimento e il fascicolo, senza applicare automaticamente il regime proprio della liquidazione al difensore.

4 Modalità di notificazione e recapiti istituzionali

La Cancelleria comunica il decreto al beneficiario e alle parti secondo le modalità consentite, allegandone copia integrale anche quando il provvedimento sia stato letto in udienza. Il beneficiario che intenda attivare il termine breve cura la successiva formale notificazione di una copia idonea del decreto, con la relativa attestazione di conformità ove necessaria.

Per il pubblico ministero il recapito indicato ai fini della presente nota è: dibattimento.procura.reggiocalabria@giustiziacert.it. Per l'Amministrazione rappresentata dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria il recapito per le notificazioni è: reggiocalabria@mailcert.avvocaturastato.it. Il notificante deve verificare, al momento della notificazione, la presenza e l'idoneità dell'indirizzo nel pubblico elenco utilizzabile a termini di legge e indicare nella



Tribunale di Reggio Calabria

relata l'elenco effettivamente consultato. L'indicazione del recapito nella presente nota non sostituisce tale verifica.

La notificazione a mezzo PEC deve rispettare la legge 21 gennaio 1994, n. 53, in particolare l'art. 3-bis, e le altre disposizioni applicabili. La relata deve essere redatta su documento informatico separato e sottoscritta digitalmente dall'avvocato notificante, con identificazione del procedimento, del decreto, dei destinatari, degli indirizzi e dei pubblici elenchi dai quali essi sono estratti. Il messaggio deve recare l'oggetto prescritto dalla legge. Una trasmissione PEC priva dei requisiti della notificazione non è sufficiente.

Il facsimile allegato è destinato all'avvocato legittimato alla notificazione. Gli ausiliari e gli altri beneficiari privi di tale abilitazione possono avvalersi di un avvocato munito dei necessari poteri oppure richiedere la notificazione nelle forme consentite tramite UNEP. La qualità di CTU, perito, interprete, traduttore o custode non attribuisce di per sé il potere di eseguire notificazioni in proprio ai sensi della legge n. 53/1994.

La conformità del decreto può essere attestata nei limiti dei poteri attribuiti dalla legge, anche ai sensi dell'art. 196-octies disp. att. c.p.c. quando applicabile. Per atti provenienti dal settore penale o da canali diversi dal PCT deve essere verificato il pertinente titolo normativo; in mancanza si utilizza una copia conforme rilasciata dall'ufficio competente. Non sono ammesse attestazioni fondate sulla sola qualità di beneficiario.

5 Informazioni da rendere e integrazione della pratica Spedigius

I beneficiari che intendano attivare le notificazioni finalizzate alla decorrenza del termine breve ne danno atto, a mezzo PEC, all'Ufficio Spese di Giustizia del Tribunale di Reggio Calabria, all'indirizzo spesedigiustizia.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it. La comunicazione deve consentire l'immediata identificazione della pratica e deve essere accompagnata dall'integrazione degli atti nella corrispondente istanza su Spedigius, nonché, relativamente al settore civile, sul PCT, allegando le prove delle notificazioni e la dichiarazione di acquiescenza al decreto di pagamento.

Nell'oggetto della PEC devono essere riportati: "Notificazioni decreto di pagamento – richiesta verifica termine breve – pratica Spedigius/SIAMM n. ____ – procedimento n. ____ – beneficiario ____". Nel corpo della comunicazione si indicano l'avvenuta integrazione e la data del relativo caricamento. La trasmissione all'Ufficio Spese di Giustizia costituisce adempimento documentale e non sostituisce le notificazioni ai destinatari.

La comunicazione e l'integrazione devono riportare: generalità, codice fiscale e PEC del beneficiario; categoria e titolo della liquidazione; settore civile o penale, ufficio, sezione e magistrato; numeri e anni dei registri del procedimento, compresi RGNR e registro giudicante ove pertinenti; numero della pratica Spedigius/SIAMM; data del decreto e della sua pubblicazione; importo liquidato; elenco completo dei destinatari dovuti e notificati; eventuali destinatari non notificati e motivo; data di perfezionamento per ciascuno e data dell'ultima notificazione; indicazione di assenza, contumacia o irreperibilità con i relativi riferimenti documentali.



Tribunale di Reggio Calabria

Per le notificazioni PEC si allegano il messaggio originale inviato, la relata sottoscritta digitalmente, il decreto effettivamente notificato, l'eventuale attestazione di conformità e le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna per ciascun destinatario, in formato nativo .eml. Le sole stampe PDF, gli screenshot e la sola ricevuta di accettazione non consentono la verifica completa dell'avvenuta notificazione. Se il portale non accetta il formato nativo, i file possono essere caricati in formato PDF su Spedigius.

Per le notificazioni tramite UNEP si allega copia completa del decreto notificato e della documentazione di notificazione, comprese le relate, gli avvisi di ricevimento e gli ulteriori atti necessari a documentare il perfezionamento. La copia scansionata deve essere accompagnata dall'attestazione di conformità, ove prescritta, resa da soggetto legittimato ai sensi della disposizione applicabile, compreso l'art. 196-octies disp. att. c.p.c. nei casi consentiti.

La dichiarazione di acquiescenza, sottoscritta dal beneficiario, deve identificare univocamente il decreto e manifestare l'accettazione integrale della liquidazione e la rinuncia a proporre opposizione da parte del dichiarante. Nel caso di più beneficiari, la dichiarazione del singolo non vale per gli altri. Un modello è incluso nell'allegato, unitamente allo schema di comunicazione all'Ufficio.

6 Verifiche dell'Ufficio ed emissione della fattura

L'Ufficio Spese di Giustizia verifica la corretta individuazione dei destinatari, la validità e il perfezionamento delle notificazioni, l'acquiescenza del beneficiario, il computo dei termini e l'assenza di opposizioni risultanti agli uffici competenti.

All'esito positivo delle verifiche e degli adempimenti di competenza si provvede al passaggio di stato della pratica in "provvedimento lordo esecutivo". Solo a seguito di tale passaggio sarà possibile emettere la fattura secondo le istruzioni amministrative dell'Ufficio. L'invio della PEC, il caricamento dei documenti o il mero decorso di trenta giorni da una sola notificazione non determinano automaticamente il passaggio di stato.

In caso di documentazione incompleta o di notificazioni non verificabili, l'Ufficio richiede le integrazioni necessarie e non procede al passaggio di stato. Se non è validamente attivato il termine breve, l'esecutività potrà essere verificata al compimento del termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione, tenendo conto della sospensione feriale ove applicabile e dell'eventuale proposizione di opposizione.

7 Regime transitorio e diffusione

Come precisato dalla circolare ministeriale del 25 luglio 2026, il rito semplificato si applica ai giudizi di opposizione iscritti a ruolo a partire dal 28 febbraio 2023, indipendentemente dalla data di pronuncia del decreto di pagamento e dalla data di instaurazione del procedimento originario. Per i giudizi di opposizione già pendenti anteriormente resta fermo il regime previgente, secondo la disciplina transitoria applicabile.

Si invitano gli Ordini, i Collegi e gli organismi destinatari a diffondere la presente nota e il facsimile allegato, evidenziando la necessità di documentare in modo completo i destinatari, le modalità e il



Tribunale di Reggio Calabria

perfezionamento di ogni notificazione. Le presenti indicazioni disciplinano l'istruttoria amministrativa, ferme le valutazioni riservate all'autorità giudiziaria in materia di legittimazione, validità delle notificazioni e opposizione.

Allegato: facsimile di relata di notificazione a mezzo PEC, dichiarazione di acquiescenza e comunicazione all'Ufficio Spese di Giustizia.

RC. 19.10.2026

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

IL DIRIGENTE